

CIG: B536548D99
CUP: E69I22000430005
CODICE AUSA 0000170308

Elaborato “DISCIPLINARE DI GARA”

Gara [10/L/2024 - PGRAV.2201L] - “Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché esecuzione dei lavori di riqualificazione locali piano terra e cantinati e ripristino e rifacimento di tetti e terrazzi, sostituzione pluviali di maggiore dimensione di Palazzo Gravina”

SOMMARIO

La piattaforma telematica.....	4
Il Sistema telematico di negoziazione	4
Dotazioni tecniche	5
Identificazione	6
Gestore del sistema.....	7
Comunicazioni.....	7
Disposizioni che regolano l'appalto - suddivisione in lotti.....	8
ART. 1).....	9
Punto 7 e 8 del Bando di Gara (Oggetto, quantitativo o entità totale dell'appalto)	9
ART. 2).....	12
Punto 11 del Bando di Gara (Condizioni di partecipazione)	12
Situazioni di controllo	20
Avvalimento	21
ART. 3).....	23
Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto	23
ART. 4).....	27
Punto 19 del Bando di Gara (Termine ricevimento offerte, modalità di presentazione e sottoscrizione dei documenti di gara).....	27
Documentazione Amministrativa	30
Offerta Tecnica	36
Offerta Temporale	38
Offerta Economica.....	40

Vincolo dell'offerta	41
Cause di esclusione e Soccorso Istruttorio:	41
ART. 5).....	43
(Apertura delle offerte e svolgimento della gara)	43
Partecipazione alle sedute pubbliche	43
Esame delle offerte - inversione procedimentale	43
Funzioni della Commissione di gara	44
Funzioni del Seggio di Gara	45
Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, temporale ed economica	45
Criteri motivazionali.....	47
Criteri di attribuzione dei coefficienti e determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	48
Criteri qualitativi a punteggio discrezionale.....	49
Criteri quantitativi	50
Verifica di anomalia delle offerte	51
Verifica dei requisiti	52
Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	53
ART. 6).....	55
Informazioni complementari.	55
lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale	55
lett. b) - Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara.....	58
lett. c) - Chiarimenti	58
lett. d) - Documenti di gara	58
lett. e) - Contributo all'ANAC	60
lett. f) - Responsabile Unico del Progetto	60
lett. g) - Modalità di pagamento e penali	60
lett. h) - Risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.....	61
lett. i) - Accesso agli atti.....	61
lett. l) - Spese a carico dell'aggiudicatario	62
lett. m) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento di Ateneo e clausola di risoluzione	62
lett. n) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011	62
lett. o) - Sopralluogo Obbligatorio	63
lett. p) - Subappalto	64

lett. q) Dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) di Ateneo	64
Trattamento dei Dati Personali.....	65

La piattaforma telematica

Il Sistema telematico di negoziazione

La presente procedura viene espletata ai sensi degli articoli 22 e 25 del D.lgs. 36/2023 attraverso l'utilizzo di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

L'Università Federico II di Napoli (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Di seguito vengono illustrate le regole utili ai concorrenti ai fini dell'utilizzo della piattaforma per la partecipazione alla presente gara.

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) chi siamo > come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Università Federico II di Napoli, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Disposizioni che regolano l'appalto - suddivisione in lotti

Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti del Bando di Gara e di fornire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione dell'offerta, precisando altresì le ipotesi di esclusione.

L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale) e dalle norme del Capitolato speciale d'appalto. In caso di contrasto tra le prescrizioni del presente elaborato e quelle del Capitolato, prevalgono le prescrizioni del presente elaborato.

L'appalto è altresì regolato:

- dalle disposizioni di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
- dalle disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021, le cui clausole - riportate *infra* - dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
- dalla legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;
- dalle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30/01/2024;
- dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, recante "*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania*"

La procedura è indetta con determina a contrarre n. 1626 del 30/12/2024.

Il contratto di appalto è: a misura per la quota lavori e a corpo per la quota progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione.

Il luogo di svolgimento dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è: Napoli.

Progetto validato ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023 in data 29/01/2024.

L'intervento oggetto di appalto è inserito nel Programma Edilizio Triennale 2024/2026, elenco 2024 con DR/2024/3832 del 13/09/2024 con cui è stata autorizzata la modifica del PREDIT 2024/2026.

L'intervento rientra tra quelli ammessi al finanziamento con fondo investimenti per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche di cui al D.M n.1274 del 10/12/2021, giusto decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1432 del 23/12/2022 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 04/04/2022.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per le ragioni esposte dal Responsabile Unico del Progetto nella Relazione istruttoria allegata alla citata determina a contrarre, e qui integralmente riportate:

"La scelta di affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi ad un unico operatore economico da parte della Stazione Appaltante è dovuta al fatto che i lavori riguardano un unico fabbricato ed al fine di garantire uniformità nell'esecuzione degli interventi, specialmente per quanto concerne la parte impiantistica".

ART. 1)**Punto 7 e 8 del Bando di Gara (Oggetto, quantitativo o entità totale dell'appalto)**

Il presente appalto è un affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (cd. appalto integrato) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La procedura scelta per la selezione del contraente è la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'importo massimo pagabile ai sensi dell'art. 14 co. 4 del d.lgs. 36/2023, comprensivo dell'importo dei lavori soggetti a ribasso, degli oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento in progettazione soggetti a ribasso, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, degli oneri di discarica non soggetti a ribasso e dei corrispondenti importi della quota opzionale sensi dell'art. 120, ammonta ad euro € 2.318.769,93 suddiviso come appresso indicato:

Prestazione	Importo Quota Base	Importo Quota Opzionale	Totale
A. TOTALE Lavori a misura (soggetti a ribasso)	1.474.220,78€	497.525,96 €	1.971.746,74 €
B. Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	15.980,58 €	5.012,18 €	20.992,76 €
C. Oneri di discarica (non soggetti a ribasso)	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
D. Oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione (soggetti a ribasso)	63.070,33 €	22.929,90 €	86.000,23 €
/E. Estensione lavori ai sensi dell'art.120 comma 3	225.030,20 €	-	225.030,20 €
Totale (A+B+C+D+E)	1.788.301,89 €	530.468,04 €	2.318.769,93 €

La quota opzionale di cui all'art. 120 comma 1 lett. a), sottoposta a clausola sospensiva relativa al reperimento dei fondi necessari, corrisponde ad un importo complessivo di euro 530.468,04 €, suddiviso come sopra indicato.

L'appalto risulta suddiviso nelle seguenti categorie SOA:

CATEGORIE E CLASSIFICHE									
(art. 2 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023)									
CATEGORIA		IMPORTO LAVORI BASE+OPZIONE (euro)	IMPORTO SICUREZZA BASE+OPZIONE (euro)	IMPORTO ONERI DISCARICA BASE+OPZIONE (euro)	MODIFICHE all'art. 120 comma 3 (solo su quota base) (euro)	IMPORTO TOTALE (euro)	CLASS.	%	MAX % SUB
(descrizione)	(cod.)								
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 (prev.)	1.396.588,22	14.869,17	10.624,50	159.388,89	1.581.470,78	IV	70,83	30
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30 Scorp.	399.673,06	4.255,23	3.040,50	45.613,62	452.582,41	II	20,27	30
Impianti termici e di condizionamento	OS28 Scorp.	175.485,46	1.868,36	1.335,00	20.027,69	198.716,51	I	8,90	100
TOTALE		1.971.746,74	20.992,76	15.000	225.030,20	2.232.769,70		100	

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023, per un totale di: € 768.418,95 (settecentosessantottomilaquattrocentodiciotto/95) di cui € 573.769,80 per quota base appalto ed € 194.649,15 per opere opzionali.

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo nazionale applicabile all'appalto è Edilizia e Industria.

Modifiche in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) e comma 3 del d.lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 120 comma 3 del medesimo decreto, il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al fine di eseguire lavorazioni aggiuntive, per un importo a base di gara pari a € 497.525,96 per lavori a misura soggetti a ribasso, oltre € 5.012,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 5.000,00 per oneri di discarica non soggetti a ribasso, oltre € 22.929,90 per oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione soggetti a ribasso;

Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva di affidare i lavori aggiuntivi, con successivo atto del

RUP e agli stessi patti e condizioni dei lavori principali, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

È previsto, inoltre, un incremento dell'importo dei lavori nei limiti previsti dall'articolo 120 comma 3 del Dlgs. 36/2023, e ss.mm.ii., da autorizzare, con successivo atto del RUP, al fine di soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificità dell'opera. Ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terrà conto dei prezzi di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrà conto del prezzario regionale Campania vigente alla data dell'offerta, sui quali sarà applicato il ribasso offerto; in ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

L'importo totale, rilevante ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023, del contributo ANAC e dell'importo della garanzia provvisoria è pari a € 2.318.769,93 oltre IVA, dato dalla somma dell'importo dei lavori, degli oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento in progettazione, degli oneri per la sicurezza, degli oneri di discarica, e dei corrispondenti importi della quota opzionale ai sensi dell'art. 120, co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

In materia di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto e attestazioni delle SOA si applicano le disposizioni previste dall' allegato II.12 del d.lgs. 36/2023.

ART. 2)

Punto 11 del Bando di Gara (Condizioni di partecipazione)

Sono ammessi a partecipare (in forma singola o associata) gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 66 del medesimo decreto in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

I suddetti operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. PER I LAVORI:

Requisiti di ordine generale

A1) inesistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

- Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di idoneità professionale

A2) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza) per attività identica a quella oggetto di gara;

Requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 comma 4 del D.lgs. 36/2023

A3) qualificazione SOA nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto: **categoria OG2, classifica IV; categoria OS30, classifica II e categoria OS28, classifica I;**

Si precisa inoltre che:

per la categoria prevalente OG2 (classifica IV):

- è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
- ai sensi dell'art. 119, co. 2, del d.lgs. 36/2023, al fine di garantire il corretto coordinamento di tutte le lavorazioni in corso e di garantire omogeneità in termini qualitativi ed estetici, nonché in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, si ritiene necessario che almeno il 70% delle lavorazioni della categoria prevalente sia svolto dal contraente e nello specifico non sono subappaltabili le seguenti lavorazioni:
 - Pulitura dei paramenti lapidei ed in marmo;
 - Esecuzione per i paramenti lapidei dei necessari risarcimenti e consolidamenti localizzati, con integrazione di lacune e stuccature;
 - Lucidatura ed applicazione di prodotto protettivo di finitura;
 - Sverniciatura di opere in legno;
 - Applicazione strato di imprimitura opere in legno;
 - Stuccatura e rasatura di opere in legno;
 - Verniciatura di opere in legno;
 - Spicconatura, stuccatura, preparazione del fondo e tinteggiatura di pareti e soffitti interni.
- ai sensi dell'art. 132 co. 2 del d.lgs. 36/2023 non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento

per la categoria scorporabile OS30 (classifica II):

- è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
- ai sensi dell'art. 119, co. 2, del d.lgs. 36/2023, al fine di garantire il corretto coordinamento di tutte le lavorazioni in corso e di garantire omogeneità in termini qualitativi ed estetici, nonché in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, si ritiene necessario che almeno il 70% delle lavorazioni della categoria prevalente sia svolto dal contraente e nello specifico non sono subappaltabili le seguenti lavorazioni:
 - Installazione di impianto elettrico, di illuminazione ordinaria e FM, nonché di rete dati, con punti rete e punti WI-FI;
 - Installazione di un impianto di rilevazione incendi (IRAI) con rilevatori puntiformi e lineari, ubicati a seconda delle caratteristiche dimensionali, geometriche e di rappresentanza degli ambienti ove vanno installati; targhe ottiche acustiche e pulsanti di avviso manuale dei pericoli e dotato di comunicazione bidirezionale da remoto ed interfaccia verso l'impianto EVAC con appositi moduli di I/O;

- Installazione di nuovo impianto di climatizzazione, in pompa di calore, per il riscaldamento ed il raffrescamento estivo degli ambienti;
- ai sensi dell'art. 104 co. 11 del d.lgs. 36/20263, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento poiché trattasi di interventi eseguiti su edifici a destinazione universitaria ad alto contenuto tecnologico ed integrazione impiantistica.

per la categoria scorporabile OS28 (classifica I):

- è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
- è ammesso il subappalto per l'intero importo della categoria;
- è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

B. PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ai sensi dell'art 44, comma 3, del D.lgs. 36/2023 “*gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione*”.

Ai sensi dell'art. 66 e dell'Allegato II.12 parte V del Codice l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b1) è richiesto un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura cui al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari almeno a € **172.200,46**.

Si richiede detto requisito in considerazione della specificità dell'intervento in questione, al fine di reperire interlocutori tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b2) avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, di servizi di ingegneria e architettura di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i relativi a lavori appartenenti alla categoria d'opera e grado di complessità come sotto riportate, per un importo globale pari almeno a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:

CATEGORIA D'OPERA	Grado di Complessità	Importo in euro	Corrispondenza con L. 143/49
-------------------	----------------------	-----------------	------------------------------

EDILIZIA (Categoria Prevalente)	E.22 - 1.55	1.581.470,78	I/e
IMPIANTI	IA.04 - 1.30	452.582,41	III/c
IMPIANTI	IA.02 - 0.85	198.716,51	III/b

I servizi ricadono nella categoria d'opera, nella destinazione funzionale e nell'ID sopra indicati, di cui alla Tav. Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17-06-2016 (G.U. n. 174 del 27-07-2016).

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

Si rappresenta che i requisiti di cui sopra sono soddisfatti anche nel caso di presentazione di lavori appartenenti alle classi indicate seppure di categoria superiore, poiché ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17-06-2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". I servizi espletati con riferimento allo stesso lavoro vengono considerati come un unico servizio.

b3) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di **2 (due)** servizi di ingegneria ed architettura di cui al D.lgs. n. 36/2023 relativi ai lavori appartenenti alla categoria d'opera e grado di complessità, la cui somma dei due servizi sia per un importo totale non inferiore al valore come di seguito riportato:

CATEGORIA D'OPERA	Grado di Complessità	Importo in euro	Corrispondenza con L. 143/49
EDILIZIA (Categoria Prevalente)	E.22 - 1.55	790.735,39	I/e
IMPIANTI	IA.04 - 1.30	226.291,21	III/c
IMPIANTI	IA.02 - 0.85	99.358,26	III/b

L'importo dei "servizi di punta" è complessivo e non riferito a ciascuno dei servizi: pertanto il concorrente deve avere svolto due singoli servizi (inteso come incarichi), di una certa entità complessivamente considerati, riferiti alle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare. Trattandosi di "requisito non frazionabile" in caso di raggruppamento temporaneo può essere raggiunto con il concorso di tutti i soggetti raggruppati, a condizione che l'importo del singolo lavoro al quale è riferito sia raggiunto da un solo dei soggetti raggruppati senza il concorso pro-

quota di altri componenti del raggruppamento.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo. Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

b4) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): aver utilizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, un numero medio annuo di personale tecnico, (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partite IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari almeno a 2 unità.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità minime di tecnici, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari almeno a 2 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti..

b5) le società, iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza (requisito di idoneità professionale);

b6) iscrizione al relativo albo professionale previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza (requisito di idoneità professionale), personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.;

b7) possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di Coordinatore per la sicurezza in progettazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (requisito di idoneità professionale);

b8) inesistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa singola per intero, **dagli altri concorrenti come segue:**

PER I LAVORI:

1) Raggruppamenti temporanei (A.T.I.) e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile), ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere e) ed f) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- i requisiti di cui alle lettere A1) e A2) devono essere posseduti:

A. in caso di A.T.I., da ciascuna impresa componente l'A.T.I.;

B. in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;

- il requisito di cui alla lettera A3) deve essere posseduto dall'A.T.I. o dal Consorzio Ordinario ex art. 2602 c.c. nel suo complesso;

Come statuito dall'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), del codice e per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

In ogni caso, il Raggruppamento/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura prevista per l'impresa singola.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d).

2) Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, anche in forma di società consortili):

- i requisiti di cui alla lettera A3) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti di cui alle lettere A1) e A2) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali concorre. Si precisa, tuttavia, che per i lavori rientranti nella categoria OG2 trova applicazione la disciplina di settore dei beni culturali, dettata dagli artt. 132-134 e dall'allegato II. 18 del d.lgs. n. 36/2023, pertanto i requisiti di cui alla lettera A3) devono essere posseduti direttamente dalla singola impresa consorziata designata per l'esecuzione.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti dal consorziato esecutore.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del d.lgs. 36/2023, sempre

che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del d.lgs. 36/2023.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

3) Reti di imprese di cui all'art. 65, co. 2 lettera g) del D.lgs. 36/2023: le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi del comma 15 dell'articolo 68 del D.lgs. 36/2023, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del d.lgs. 36/2023.

PER LA PROGETTAZIONE:

Il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione dei lavori deve dimostrare tramite il proprio staff tecnico di progettazione i requisiti di cui alla precedente lettera B). Qualora i requisiti di cui alla lettera B) siano posseduti parzialmente, il concorrente deve indicare o associare uno dei soggetti elencati all'art. 66, co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), del D.lgs. 36/2023 in possesso almeno della restante porzione di requisito per completarlo. Il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori e privo dei requisiti di qualificazione per la progettazione deve indicare o associare uno dei soggetti elencati all'art. 66, co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), del D.lgs. 36/2023 in possesso dei requisiti di progettazione di cui alla precedente lettera B).

Nel caso in cui il progettista indicato o associato sia rappresentato da un professionista singolo, il requisito di cui al punto b4) (almeno 2 unità) può comprendere anche il progettista stesso.

Nel caso in cui il progettista indicato o associato sia rappresentato da R.T.P., si precisa che:

- per i punti b1), b2) e b4), il requisito deve essere posseduto dal R.T.P. nel suo complesso.
- per il punto b3), i due servizi non possono essere frazionati, per cui i due servizi dichiarati per il raggiungimento del requisito devono essere posseduti da un solo componente del R.T.P. per ciascuna categoria e grado di complessità del D.M. 31 ottobre 2013 n.143, così come sostituito dal D.M. 17 giugno 2016, (ex classi e categorie ex Legge n.143/1949);
- per i punti b5) e b6) il requisito deve essere posseduto da ciascun componente il R.T.P.;
- per il punto b7) il requisito deve essere posseduto da uno dei componenti il R.T.P..

Si precisa che, in caso di R.T.P. di professionisti, le percentuali di possesso di requisito non devono, necessariamente, corrispondere alle percentuali di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

Per tutti gli R.T.P.:

1. ai sensi dell'art. 39, comma 1, di cui all'allegato II.12 parte V, del D.lgs. 36/2023, all'interno del R.T.P. deve essere prevista la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti e società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

2. Il concorrente, in caso di R.T.P., dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

In merito ai requisiti di partecipazione dei Consorzi Stabili, relativamente alla progettazione, trova applicazione l'art. 38 dell'Allegato II.12 parte V del Codice. I requisiti devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di cui alla lettera b1), b2), b3) e b4) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Resta fermo che il requisito b3) deve essere posseduto da un solo soggetto in quanto non frazionabile.

Il progettista dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche nonché il soggetto incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008.

Situazioni di controllo

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'**esclusione** dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione procederà all'**esclusione** dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione stessa o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 96 comma 15 del D.lgs. 36/2012 nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso.

Avvalimento

È ammesso l'avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023. (non è ammesso l'avvalimento per le categorie OG2 e OS30).

Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare quanto richiesto dall'art. 104 comma 4 del D.lgs. 36/2023, in particolare:

- una dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II Titolo IV del d.lgs. 36/2023 nonché il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici di partecipazione e delle risorse oggetto di avvalimento, mediante la presentazione in gara del modello B1 (ed eventualmente del modello B2) debitamente compilato dall'impresa ausiliaria e del modello DGUE dell'impresa ausiliaria, da compilare nelle parti pertinenti in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e la certificazione rilasciata dalla SOA;
- la dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si impegna verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento (**N.B. utilizzando il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante**);
- il contratto di avvalimento, nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel contratto occorre specificare se il concorrente intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione oppure per migliorare la propria offerta (**N.B. nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere inserito nell'Offerta Tecnica**).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del d.lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che allo stesso lotto partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'operatore economico in forma associata può avvalersi anche dei requisiti di soggetti partecipanti al Raggruppamento.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ART. 3)

Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto

Garanzia a corredo dell'offerta

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del d.lgs. 36/2023 l'offerta del concorrente dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dalla garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Offerente.

L'ammontare della garanzia provvisoria è pari al 1 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando, pertanto pari all'importo di euro **23.187,69**.

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto **CREDITE AGRICOLE ITALIA S.P.A IBAN IT92P0623003543000058318200** e dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni di impegno relative all'ulteriore periodo di massimo 180 gg. possono essere sostituite dalla dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente - di non voler mantenere ferma l'offerta oltre i 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l'Amministrazione - in prossimità della scadenza della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC, se:

- la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende mantenere ferma l'Offerta oltre i 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte (con l'avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 180 giorni, il concorrente sarà svincolato dalla propria offerta e non parteciperà al prosieguo della procedura di gara);
- intende rinnovare la garanzia fideiussoria per l'ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 180 giorni.

In assenza di risposta, il concorrente sarà escluso automaticamente dal prosieguo di gara.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta a Sistema in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta

Soccorso istruttorio per la garanzia provvisoria:

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita alla data di scadenza fissata nel bando di gara per la presentazione dell'offerta.

Pertanto, trattandosi di gara telematica, la garanzia provvisoria deve essere preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, ad esempio tramite l'apposizione di apposita marcatura temporale.

Ove a seguito di richiesta di regolarizzazione, risulti che la garanzia è stata costituita dopo tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Si precisa che è onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Relativamente alla:

- garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta rilasciata mediante polizza fideiussoria;
- dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto

l'Amministrazione verificherà che le stesse siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili:

- **nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un intermediario finanziario** sul sito internet della Banca d'Italia al seguente [indirizzo](#).

- **nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un istituto assicurativo** al seguente [indirizzo](#).

Ciò, al fine di assicurare che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza.

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato dall'Amministrazione nei termini indicati dall'articolo 106, co. 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto.

Garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario - pena la decadenza dell'aggiudicazione - dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del predetto decreto. Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà contenere l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore, munito dei poteri di firma, attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- *di aver preso visione del Disciplinare di Gara e di tutti gli atti in esso richiamati;*
- *di rinunciare all'eccezione di cui al comma 2, art. 1957 c.c.;*
- *di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;*
- *l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;*
- *di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.*

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. infra nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 4)

Punto 19 del Bando di Gara (Termine ricevimento offerte, modalità di presentazione e sottoscrizione dei documenti di gara)

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel paragrafo iniziale “La piattaforma telematica” e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente elaborato.

L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto 19 del Bando di Gara**, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.

Si precisa in ogni caso che il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

L’**“OFFERTA”** è composta da:

BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A - Documentazione amministrativa;

BUSTA TELEMATICA TECNICA B - Offerta tecnica;

BUSTA TELEMATICA TEMPORALE C - Offerta Temporale;

BUSTA TELEMATICA ECONOMICA D - Offerta economica.

L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta; La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta Temporale e Offerta economica**).

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'**OFFERTA** la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'**OFFERTA**.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'**OFFERTA** e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si

riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

FORMATO DEI FILE: si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'Offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato **.pdf a pena di esclusione dalla gara, fatta eccezione per il DGUE che deve essere anche in formato .xml.**

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili nel Bando di Gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Sezione BUSTA TELEMATICA A - Documentazione amministrativa
DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Domanda di partecipazione - Modello B1
Modello B2 (eventuale)
DGUE e Modello B1 delle imprese subappaltatrici (eventuale)

Procure (eventuale)
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
DGUE e Modello B1 delle imprese ausiliarie (eventuale)
Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale) (per la documentazione da produrre vedi art. 2 paragrafo "avvalimento")
Atti relativi a R.T.I. o Consorzi (eventuale) (vedi facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante)
Modelli P1, P2, P3 (da compilare secondo la forma giuridica assunta dal progettista, vedi successivo punto A1)
Dichiarazione di sopralluogo
Dichiarazione di subappalto
Garanzia provvisoria e documentazione a corredo
Attestazione SOA del concorrente
Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Documentazione attestante il pagamento del bollo
Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i. (eventuale)
Offerta Tecnica Documenti Sezione BUSTA TELEMATICA B
Relazione tecnica
Elaborati Grafici (eventuali)
Contratto di avvalimento (eventuale) (nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica) (vedi art. 2 paragrafo "avvalimento")
Offerta Temporale Sezione BUSTA TELEMATICA C
Offerta Temporale (ribasso sui giorni a base d'asta) generata automaticamente dal Sistema
Cronoprogramma operativo
Offerta Economica Documenti Sezione BUSTA TELEMATICA D
Offerta economica generata automaticamente dal Sistema

Nell'OFFERTA dovrà essere inserita la seguente documentazione:

Documentazione Amministrativa

UNA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A contenente:

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La domanda di partecipazione (Modello B1) dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzi cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

A1) La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B1* e il *Modello DGUE (DGUE)*, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sono rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione).

Compilazione del DGUE:

il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in modalità telematica collegandosi al seguente [link](#), accedendo alla piattaforma Acquisti in Rete e selezionando nel Cruscotto il pulsante eDGUE posto a sinistra del menu.

Per la compilazione del DGUE occorre seguire la procedura contenuta al seguente [link](#) (Compilazione del DGUE da parte dell'Operatore Economico).

Seguendo la procedura è possibile generare il DGUE Response in formato .xml a partire dal DGUE Request in formato .xml messa a disposizione della Stazione Appaltante nella documentazione di gara:

1. selezionare l'opzione "Sono un operatore economico";
2. selezionare l'opzione "Importare un DGUE";
3. caricare il file "DGUE - Request.xml" messo a disposizione nella documentazione di gara dalla stazione appaltante;
4. procedere alla compilazione on-line del DGUE;
5. al termine della compilazione compare, in calce alla pagina, il bottone "Quadro generale". Premendo il medesimo verrà visualizzata l'anteprima del DGUE compilato; se dalla rilettura non emerge la necessità di effettuare modifiche si deve premere il bottone "Scaricare" e selezionare anche PDF oltre a XML e quindi procedere al download del DGUE sul computer locale in entrambi i formati .pdf e .xml;
6. firmare digitalmente i file (in formato XAdES per il file XML) e inserire entrambi i file all'interno della busta telematica amministrativa.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B2* dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione) in conformità al facsimile Modello B1.

Si segnala che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma

3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B1* sono sottoscritte con firma digitale:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/constituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Resta fermo che tutti gli altri operatori economici dovranno comunque presentare la domanda e le dichiarazioni in conformità al modello B1.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 potrà essere assolto mediante uno dei seguenti modi:

a. tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

b. mediante marca da bollo di € 16,00. In tal caso la marca va applicata su di un foglio riportante gli estremi della gara, il cig e il nominativo del concorrente oppure può essere applicata sul modello B1. La marca da bollo deve essere opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

Modelli P1, P2 e P3 dedicati ai progettisti:

si precisa che le dichiarazioni di cui al facsimile modello DGUE e modello B1 (e, eventualmente, modello B2) dovranno essere presentate anche dai soggetti di cui all'art. 66 del D.lgs. 36/2023 incaricati della progettazione. Laddove il soggetto incaricato della progettazione sia un R.T.P. o un Consorzio, le dichiarazioni di cui ai predetti Modelli dovranno essere rese da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio.

Inoltre, ad integrazione delle dichiarazioni di cui ai predetti facsimile Modelli DGUE e modello B1 (e, eventualmente, modello B2), dovranno essere rese le dichiarazioni di cui ai seguenti facsimile a seconda della forma giuridica del progettista:

- il Modello P1 va compilato solo nel caso in cui il concorrente partecipi con il proprio staff tecnico di progettazione;
- il Modello P2 va compilato nel caso in cui il progettista indicato o associato in R.T. con il concorrente, sia una persona fisica (libero professionista individuale o in associazione di professionisti);
- il Modello P3 va compilato nel caso in cui il progettista, indicato o associato in RT con il concorrente, sia una persona giuridica.

Si precisa, inoltre, che:

Per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c.:

Le dichiarazioni di cui al presente **punto A1)** vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate con le modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016.

Per i Consorzi ex art. 65, co. 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. 36/2023

Le dichiarazioni di cui al presente **punto A1)** vanno rese dal Consorzio e dalle Consorziatoe esecutrici, con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016.

Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016, si precisa che:

- ✓ Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettere e), f), g) e h) del Codice (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete*) per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello DGUE distinto;
- ✓ Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice (*Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili*), il Modello DGUE deve essere compilato, separatamente, dal Consorzio e dalle Consorziatoe esecutrici. Pertanto, nel Modello DGUE deve essere indicata la denominazione degli Operatori Economici facenti parte del Consorzio che eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto;

A2) Relativamente alla dichiarazione sul sopralluogo, l'assenza della dichiarazione relativa all'effettuazione dello stesso non è causa di esclusione automatica **ma sarà applicata la disciplina del soccorso istruttorio (vedi successivo art. 6 lett. o)**

A3) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara:

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato decreto, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'Offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Nella dichiarazione devono essere indicate, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per il Consorzio ordinario di concorrenti, occorre produrre atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila oppure nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato decreto riportante anche i dati dell'atto costitutivo del Consorzio ordinario e, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

A4) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. costituendi:

Dichiarazione di impegno redatta in conformità al modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 68 comma 5 del D.lgs. 36/2023, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.

Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione del Raggruppamento/Consorzio e le categorie di lavori che, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà.

A5) Per il contributo a favore dell'ANAC (ai sensi della Delibera 29 dicembre 2023, n. 610):

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € **165,00**.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema la ricevuta di pagamento.

In assenza della ricevuta la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla

richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

A6) per i concorrenti non stabiliti in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, co 3 del Codice ai fini della prova dell'iscrizione in uno dei registri equivalenti al Registro delle Imprese, è fatto obbligo di inserire la relativa documentazione dimostrativa con acclusa dichiarazione giurata o dichiarazione resa secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale il concorrente è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

A7) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - 3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - 2) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - ❖ in caso di RTI costituito:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - ❖ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

A8) ai fini delle verifiche previste dalla normativa antimafia, il concorrente, a titolo collaborativo ed acceleratorio, dovrà produrre a Sistema le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l'indicazione dei familiari conviventi e completa di relativi dati anagrafici e codice fiscale. Detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il facsimile Modello denominato *"Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi"* messo a disposizione dalla Prefettura - U. T. G. di Napoli al seguente [link](#). Laddove il familiare convivente non sia residente nello stesso luogo in cui ha la residenza il soggetto principale, ciò dovrà essere indicato nella dichiarazione medesima.

Offerta Tecnica

UNA BUSTA TELEMATICA TECNICA B contenente i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dall'operatore economico:

1) una **Relazione Descrittiva**, in cui vengano chiaramente indicate le migliori proposte, le tipologie di lavori non previste nel progetto posto a base d'asta che si intendono effettuare e quelle invece che, seppur previste nel progetto posto a base d'asta, si intendono effettuate in quantità e qualità differente, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità e di pubblico interesse nonché le quantità offerte, le attività volte ad ottimizzare la manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza. Devono essere inoltre dettagliate le operazioni di manutenzione, la loro periodicità, nonché gli impianti, le apparecchiature e quant'altro sarà oggetto del piano di manutenzione.

Detta relazione dovrà essere divisa in DUE paragrafi come di seguito riportato:

B.1) ORGANIZZAZIONE di CANTIERE: contenente una dettagliata descrizione delle attività proposte tali da consentirne la valutazione in base a quanto indicato nella Tabella, divisa in sotto-paragrafi, inserita nel successivo paragrafo CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

B.2) Valore tecnico ed estetico delle migliori proposte alle opere progettate - SCELTE IMPIANTISTICHE ED ARCHITETTONICHE: contenente una dettagliata descrizione delle attività proposte tali da consentirne la valutazione in base a quanto indicato nella Tabella, divisa in sotto-paragrafi, inserita nel successivo art. 5. Ciascuno di tali paragrafi dovrà contenere dettagliata descrizione delle attività proposte tali da consentirne la valutazione in base a quanto indicato nella Tabella inserita nel successivo art. 5.

Il numero massimo di cartelle formato A4 da prevedere è fissato in n. 40 facciate A4 (oltre la

copertina e l'indice); le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dalla Commissione. È possibile sostituire 2 facciate A4 con una facciata A3 e, pertanto, è possibile presentare la Relazione Descrittiva di 40 facciate A4 stampata in 20 facciate formato A3. È, inoltre, possibile inserire nella relazione descrittiva gli eventuali elaborati grafici, fissati nel numero massimo di 5 cartelle A3 (vedi successivo punto 2) addizionali a quelle della relazione, come più conveniente per la rappresentazione dei contenuti a patto che sia chiaro quali siano gli A3 di relazione e quali di A3 relativi ai grafici.

Per la suddetta relazione valgono le seguenti indicazioni editoriali: carattere di dimensione non inferiore a 12 punti, interlinea non inferiore a singola; le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dalla Commissione.

2) **Eventuali Elaborati grafici** (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, rilievi grafici di dettaglio, etc.) relativi alle proposte di ottimizzazione progettuale indicate nella predetta Relazione e offerte quali migliorative del progetto posto a base di gara. Il numero di cartelle, similmente a quanto precedentemente illustrato, è fissato in massimo n. 5 cartelle A3 (oltre la copertina); le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla Commissione. È consentito inserire in tali elaborati, grafici, fotografie, schemi, porzioni di testo, ecc.

La mancanza della Relazione Descrittiva di cui al punto 1 comporterà l'esclusione automatica dal prosieguo di gara.

Al riguardo della proposta migliorativa si precisa che:

- i. Il concorrente, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto, ha facoltà di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e, nell'eventualità, di inserire le nuove voci (con le relative quantità) che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara.
- ii. Le variazioni proposte non potranno, in ogni caso, comportare significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, né stravolgerne finalità e contenuti.
- iii. I concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni tecniche/economiche che hanno sotteso all'introduzione della singola variante/integrazione progettuale.
- iv. I concorrenti, altresì, sono tenuti a dimostrare che le integrazioni e le modifiche proposte siano tali da garantire l'efficienza del progetto e la salvaguardia di quelle particolari esigenze a cui erano preordinate le singole prescrizioni progettuali derogate.
- v. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché successivamente alla stipula del contratto integrate nel progetto esecutivo a base d'asta in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a quanto specificato negli elaborati in materia di sicurezza e nel "Capitolato Speciale d'Appalto". Il concorrente, successivamente alla stipula del contratto e prima del verbale di consegna dei lavori, dovrà produrre il "progetto esecutivo cantierabile integrato con l'offerta migliorativa" debitamente sottoscritto da un tecnico abilitato, che dovrà integrare le migliorie offerte nel progetto esecutivo a base di gara. Tali elaborati saranno accettati e confermati dal Responsabile Unico del Progetto.
- vi. Le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di

convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, la Commissione ne terrà conto ai fini dell'attribuzione del punteggio in relazione ai criteri di valutazione. In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, l'Amministrazione non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto dalla S.A. e posto a base d'asta costituirà il "Progetto di contratto".

- vii. In caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali redatti dal concorrente quale offerta migliorativa costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.
- viii. Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

Si precisa che i documenti della busta telematica dovranno essere sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 68 del Codice (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

Offerta Temporale

UNA BUSTA TELEMATICA TEMPORALE C contenente la seguente documentazione:

1. Indicazione del tempo di esecuzione offerto per l'ultimazione dei lavori, il quale dovrà esprimere un ribasso percentuale in cifre rispetto al termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori fissato **in 360 giorni (300 lavori + 60 progettazione esecutiva)**, naturali e consecutivi.

Il ribasso massimo applicabile è pari al 20% rispetto al termine a base di gara. Ribassi maggiori al

massimo indicati saranno riportati a tale valore.

Il ribasso percentuale deve riportare al massimo **4 cifre decimali**. Ai fini contrattuali nella conversione aritmetica del ribasso percentuale in giorni naturali e consecutivi ci sarà l'arrotondamento all'unità superiore o inferiore a seconda che i decimali siano maggiori o minori di 0,50.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai quattro richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, il Sistema considererà i decimali mancanti pari a 0.

2. Cronoprogramma operativo da allegare a corredo della dichiarazione di cui al punto 1), con il quale il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio della progressione temporale dei lavori. Nel cronoprogramma dovranno essere riportati anche il numero dei giorni che il concorrente avrà computato quali giorni di fermo cantiere per eventi meteorici espresso in giorni/anno (nel caso di mancata indicazione saranno computati 20 giorni/anno). Il numero massimo di cartelle formato A4 da prevedere per la relazione accompagnatoria al cronoprogramma è fissato in n. 6 cartelle (oltre la mascherina) Le facciate eccedenti tale numero non saranno in considerazione dalla Commissione.

In caso di proposte formulate in difformità con quanto sopra indicato oppure in assenza dell'offerta temporale o in caso di offerta in aumento rispetto al tempo massimo a base di gara per l'esecuzione dei lavori, il punteggio attribuito in relazione all'elemento di valutazione "tempo di esecuzione dei lavori" sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, non si terrà conto dell'offerta temporale e, quindi, la durata contrattuale cui si farà riferimento nel contratto sarà quella a base di gara.

Si evidenzia che la tempistica offerta dovrà contemplare anche le eventuali ulteriori lavorazioni in aggiunta, offerte dal concorrente.

Si precisa che i documenti della busta telematica dovranno essere sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 68 del Codice (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

Offerta Economica

UNA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA D contenente, **a pena di esclusione automatica**, la scheda "Offerta Economica", generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella apposita scheda.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione automatica**, i seguenti elementi:

1) Ribasso unico percentuale in cifre da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori, valutati a misura, ed all'importo relativo al servizio di progettazione e coordinamento in progettazione, valutato a corpo.

Il ribasso percentuale deve **riportare al massimo quattro cifre decimali**.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai quattro richiesti, verranno troncati dal Sistema. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, il Sistema considererà i decimali mancanti pari a 0.

Qualora manchi del tutto l'indicazione del ribasso percentuale offerto, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

Il ribasso offerto dal concorrente è comprensivo degli oneri derivanti dalle lavorazioni offerte dal concorrente migliorative.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

2) Nella scheda "Offerta Economica" il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, co. 9, del Codice, negli appositi campi i propri costi aziendali della sicurezza nonché i propri costi della manodopera riferiti allo specifico appalto oggetto dell'affidamento.

Non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio.

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto, accerterà in ogni caso la congruità dell'Offerta anche in relazione a detti importi, che dovranno risultare congrui in relazione a quanto disposto dall'art. 110, co. 5, lett. c) e d) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.

Si precisa che i documenti della busta telematica dovranno essere sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 68 del Codice (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

Vincolo dell'offerta

Il concorrente è svincolato dall'offerta presentata qualora decorrano 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, di chiedere ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice - a mezzo PEC - di mantenere valida l'offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo, in ogni caso pari ad un massimo di ulteriori 180 gg., e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data (ove la garanzia provvisoria sia stata richiesta in sede di gara).

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine che sarà indicato nella comunicazione dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione al prosieguo della gara senza adozione di ulteriori provvedimenti.

Si precisa che:

1. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

2. l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica amministrativa e tecnica è **causa di esclusione**;

3. **saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento o pari rispetto all'importo a base di gara;

Cause di esclusione e Soccorso Istruttorio:

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica, temporale ed economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

– il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (ove prevista), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma telematica dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica, ed economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 5) (Apertura delle offerte e svolgimento della gara)

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, sulla base degli elementi di valutazione e dell'attribuzione dei punteggi al concorrente la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

La valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta temporale e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Tecnica	75
Temporale	5
Economica	20
TOTALE	100

Partecipazione alle sedute pubbliche

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte tecniche;
- delle offerte temporali;
- delle offerte economiche;

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Le sedute pubbliche si effettueranno a distanza attraverso l'applicazione Microsoft Teams. Dette modalità operative saranno utilizzate per tutte le sedute pubbliche del Seggio di Gara e della Commissione di Gara. Si precisa che alla seduta pubblica potrà assistere ciascun concorrente collegandosi al link indicato nell'avviso della seduta pubblica. Si segnala che è necessaria l'identificazione dei delegati degli operatori economici che intendano assistere alla seduta mediante il caricamento della delega e della fotocopia di un documento di identificazione all'indirizzo email garecontratti-li@unina.it

La data e l'orario di tutte le sedute pubbliche saranno resi noti dall'Amministrazione mediante un avviso pubblicato sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, nonché mediante comunicazione effettuata ai concorrenti sul sito www.acquistinretepa.it con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il sito web. Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data, si darà comunicazione del differimento tramite avviso con preavviso di almeno un giorno tramite comunicazione effettuata ai concorrenti sul sito www.acquistinretepa.it e al link della procedura di gara.

Esame delle offerte - inversione procedimentale

In virtù dell'articolo 107 comma 3 del Codice, la Stazione Appaltante intende avvalersi dell'istituto dell'**inversione procedimentale**, per cui si anticipa l'esame delle offerte rispetto al controllo sul

possessione dei requisiti di partecipazione ed alla verifica della completezza della documentazione amministrativa. Pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica e poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti. Successivamente si procederà alla verifica della documentazione amministrativa dei **primi tre concorrenti in ordine di graduatoria**.

Funzioni della Commissione di gara

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito di Ateneo al link della procedura di gara.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, temporali ed economiche dei concorrenti e, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia delle offerte.

La Commissione giudicatrice provvederà in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora indicati al punto 21 del Bando, operando attraverso il Sistema e aprendo le offerte tecniche dei concorrenti, registrandone il relativo contenuto.

La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla medesima Commissione in una o più sedute riservate sulla base di quanto riportato nei successivi paragrafi.

Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara, in successiva seduta pubblica (la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite avviso comunicato ai concorrenti sul sito www.acquistinretepa.it e pubblicato sul sito www.unina.it al link della procedura di gara) comunica gli eventuali concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento e, per questi, non procederà alla apertura dell'offerta temporale ed economica. La Commissione, quindi, aprirà le buste contenenti l'Offerta Temporale ed Economica dei soli concorrenti ammessi al prosieguo registrandone il relativo contenuto.

Pertanto, in tale seduta pubblica la Commissione:

- a) renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema i "punteggi tecnici" attribuiti alle singole offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi al prosieguo;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti non ammessi al prosieguo e provvederà ad escluderli sul Sistema;
- c) renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema il punteggio dell'Offerta Temporale elaborato dal Sistema dei soli concorrenti ammessi al prosieguo.
- d) renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema il punteggio dell'Offerta Economica elaborato dal Sistema dei soli concorrenti ammessi al prosieguo.

In tale seduta pubblica, la Commissione di gara procederà ad esaminare l'Offerta Temporale generata automaticamente dal Sistema, il Cronoprogramma operativo e l'Offerta Economica generata automaticamente dal Sistema dei soli concorrenti ammessi al prosieguo. Successivamente la Commissione provvederà alla lettura del punteggio totale (Offerta Tecnico-qualitativa + Offerta Temporale/Economica).

Infine, la Commissione provvederà a redigere la graduatoria provvisoria, individuando le eventuali offerte sospette di anomalia, e a disporre la trasmissione degli atti all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili.

Funzioni del Seggio di Gara

Successivamente, un Seggio di gara all'uopo nominato e preposto all'apertura delle buste amministrative provvederà in seduta pubblica, nell'ambito della piattaforma telematica, allo svolgimento delle seguenti attività:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- determinare le esclusioni e le ammissioni al prosieguo nella procedura di gara.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa **solo i primi tre concorrenti in ordine di graduatoria**.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a disporre la trasmissione degli atti al Responsabile Unico del Progetto (per il tramite l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili) per le verifiche di competenza.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, temporale ed economica

Il punteggio relativo agli elementi qualitativi e quantitativi verrà attribuito, prendendo in esame i criteri indicati nella Tabella sotto riportata nella quale sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i sub-punteggi).

Si precisa che, relativamente al punteggio totale raggiunto per gli Elementi Qualitativi, saranno escluse dal prosieguo della gara quelle offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 40/75 in quanto considerate non idonee alle esigenze qualitative minime di questa Amministrazione.

N.	CRITERI E SUBCRITERI di valutazione	Peso Ponderale CRITERIO	Sub-peso Ponderale SUB-CRITERIO
	Elementi di natura quantitativa	25	
P1	Elementi di natura economica	20	
P1.1	Prezzo offerto		20
P2	Elementi di natura temporale	5	
P2.1	Tempo di esecuzione dei lavori		5
	Elementi di natura qualitativa	75	
P3	ORGANIZZAZIONE di CANTIERE, in termini di:	15	



P3.1	Organizzazione e gestione del cantiere e della commessa, in termini di attrezzature e logistica, figure tecniche coinvolte, procedure e controlli, gestione della qualità, con particolare riferimento alla strutturazione del gruppo di lavoro e alla metodologia di approccio scientifico previsto per la fase esecutiva degli interventi, ecc.		10
P3.2	Migliorie relative alle modalità esecutive della globalità degli interventi a farsi e migliorie relative		5
	alla previsione di procedure e dispositivi atti a limitare l'impatto delle lavorazioni e ridurre i disagi nella globalità degli interventi all'ambiente circostante al cantiere, interferenze con altri complessi in esercizio, ciò in ragione della presenza contemporanea di attività didattiche/scientifiche in essere nei complessi confinati ed interessanti aree comuni.		
P4	Valore tecnico ed estetico delle migliorie proposte alle opere progettate – SCELTE IMPIANTISTICHE ED ARCHITETTONICHE, in base a caratteristiche architettoniche, efficienza energetica ed impiantistica (elettrico, riscaldamento, idrico sanitario, antincendio, meccanico ed impianti speciali) proponendo: a) soluzioni migliorative architettoniche; b) soluzione migliorative relative ai sistemi di gestione e controllo degli impianti; c) soluzioni tese a migliorare l'efficienza impiantistica (impianto elettrico, impianti speciali, impianto di riscaldamento, idrico sanitario, antincendio, meccanico); d) aumento dell'efficienza energetica;	60	

	con particolare riferimento a:		
P4.1	Migliorie relative agli ambiti di intervento: ARCHITETTONICO		10
P4.2	Migliorie relative ai sistemi di gestione e controllo e monitoraggio, anche da remoto degli impianti		10
P4.3	Migliorie relative agli ambiti di intervento: IMPIANTI ELETTRICI e Migliorie relative agli ambiti di intervento IMPIANTISTICA SPECIALE		20
P4.4	Migliorie relative agli ambiti di intervento: IMPIANTI MECCANICI, Migliorie relative agli ambiti di intervento: IDRICO-SANITARIO ed IMPIANTI MECCANICI SPECIALI, Migliorie relative agli ambiti di intervento : ANTINCENDIO		10
P4.5	Migliorie relative agli ambiti di intervento: CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DELLE RISORSE NATURALI, DELLE EMISSIONI INQUINANTI, MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, RIFERITI ALL'INTERO CICLO DI VITA DELL'OPERA		10

Si precisa che per miglorie architettoniche si intendono miglorie di tipo tecnologico che, a parità di risultato estetico, consentano di raggiungere maggiori livelli performanti anche in termini di durabilità.

Criteri motivazionali

Con riferimento ai criteri motivazionali a cui la commissione si atterrà per attribuire i punteggi prestabiliti, si precisa quanto segue:

- in riferimento al **sub-criterio P3.1**: sarà considerata migliore l'offerta che presenterà una dettagliata e più adeguata organizzazione operativa del cantiere intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere secondo logiche lineari/consecutive oppure simultanee, ovvero mediante sovrapposizione ed apertura di più fronti di lavori in contemporanea; organizzazione delle squadre di lavoro; chiarezza ed esaustività dei processi/metodi di lavori e della loro descrizione; che prevede l'utilizzo di un maggiore numero di figure coinvolte e con un maggior grado di preparazione e competenza, prevedendo una adeguata strutturazione del gruppo di lavoro; procedure e controlli della gestione della qualità che meglio si adattano al cantiere oggetto di appalto;
- in riferimento al **sub-criterio P3.2**: sarà considerata migliore l'offerta che presenterà procedure

e dispositivi atti a limitare l'impatto delle lavorazioni e ridurre i disagi nella globalità degli interventi all'ambiente circostante al cantiere, interferenze con altri complessi in esercizio, ciò in ragione della presenza contemporanea di attività didattiche/scientifiche in essere nei complessi confinati ed interessanti aree comuni;

- in riferimento al **sub-criterio P4.1**: sarà considerata migliore l'offerta che presenterà soluzioni che prevedano materiali testati e certificati rispetto ad alti criteri qualità, durabilità e prestazioni (ad es. a titolo esemplificativo ma non esaustivo su pavimentazioni e rivestimenti aule senza modificare la tipologia di materiale, pavimentazioni e rivestimenti servizi igienici, controsoffitti, balaustre e corrimano); tecnologie e materiali che consentano una più agevole e veloce posa in opera delle partizioni interne (ad es. a titolo esemplificativo ma non esaustivo elementi tecnologici modulari per partizioni interne dei servizi igienici); soluzioni che migliorino l'accessibilità, la fruibilità e l'orientamento per le persone diversamente abili;
- in riferimento al **sub-criterio P4.2**: sarà considerata migliore l'offerta che presenterà interventi di miglioramento relativi alla gestione, al controllo e monitoraggio ai fini della funzionalità, della gestione e controllo manutentivo, ecc. di tutti gli impianti oggetto dell'intervento;
- in riferimento al **sub-criterio P4.3**: sarà considerata migliore l'offerta che presenterà proposte con materiali di qualità superiore relativamente agli impianti elettrici, con particolare riferimento all'impiantistica speciale e al nuovo impianto di illuminazione di emergenza e segnaletica delle vie di fuga, illuminazione ordinaria, rete dati, Wi-Fi.
- in riferimento al **sub-criterio P4.4**: sarà considerata migliore l'offerta che presenterà lavorazioni e proposte con tecnologie e apparecchiature di qualità superiore, di maggiore efficienza energetica e funzionale. Saranno inoltre valutate positivamente le soluzioni che tengano conto delle strutture esistenti e degli attraversamenti impiantistici, sia esterni che interni agli ambienti oggetto di intervento in modo da mitigarne l'impatto visivo;
- in riferimento al **sub-criterio P4.5**: sarà considerata migliore l'offerta che presenterà proposte tese al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione delle misure inquinanti ed alla mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, il tutto riferito all'intero ciclo di vita dell'opera.

Criteri di attribuzione dei coefficienti e determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula:

$$P_i = P1.i + P2.i + P3.i + P4.i$$

con

$$P1.i = C1.i * P1.1$$

$$P2.i = C2.i * P2.1$$

$$P3.i = C3.1.i * P3.1 + C3.2.i * P3.2$$

$$P4.i = C4.1.i * P4.1 + C4.2.i * P4.2 + C4.3.i * P4.3 + C4.4.i * P4.4 + C4.5.i * P4.5$$

dove

P_i : è il punteggio del concorrente i-esimo;

P1.1, P2.1, P3.1, P3.2, P4.1, P4.2, : sono i punteggi massimi stabiliti per i criteri/sub-criteri di valutazione di cui alla tabella precedente;

P1.i + P2.i + P3.i + P4.i : sono i punteggi attribuiti ai criteri di valutazione del concorrente i-esimo;

C1.i, C2.i, C3.1.i, C3.2.i, C4.1.i, C4.2.i, : sono i coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti come di seguito, al concorrente i-esimo, per i criteri **P1.1, P2.1, P3.1, P3.2, P4.1, P4.2, P4.3** di cui alla tabella precedente.

Criteri qualitativi a punteggio discrezionale

Per i criteri qualitativi l'attribuzione dei punteggi avverrà mediante il metodo del confronto a coppie come di seguito specificato.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni sub-criterio qualitativo delle varie offerte è effettuata, sub-criterio per sub-criterio, mediante impiego della tabella triangolare di seguito riportata, ove con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, . . . , N, sono rappresentate le offerte di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario, per ogni sub-criterio, valuta quale delle due offerte che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un offerta e l'altra può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio/preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuibili punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocato il numero corrispondente all'offerta che è stata preferita con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella il simbolo di parità "=" e il punteggio di parità 1.

	2	3	4	5	6		N
1							
2							
3							
4							
5							
...							
N - 1							
N							

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2

parità = 1

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno dei criteri/sub-criteri di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero", e quindi punteggio "zero", per il criterio/sub-criterio di valutazione non presentato.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Detto criterio sarà utilizzato per tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi dell'Offerta.

Al termine dei confronti a coppia la commissione attribuirà i punteggi relativi ai singoli sub-criteri (P3.1, P3.2, P4.1, P4.2,) sulla base del seguente criterio: si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei punteggi attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Similmente, anche nel caso di valutazione di un numero di offerte minori a tre, per ogni criterio si procederà, per ciascun commissario, riparametrando prima la valutazione formulata in coefficienti variabili tra zero ed uno (attribuendo uno al punteggio massimo), calcolando successivamente la media dei coefficienti di ciascun commissario e ottenendo, infine, l'attribuzione finale dei coefficienti assegnando uno al coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente medio raggiunto.

Al termine del processo di valutazione e della definizione della graduatoria degli elementi di natura qualitativa la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi per ciascun criterio assegnando il massimo del punteggio del criterio all'operatore economico che ha ottenuto il massimo punteggio di gara, ed al concorrente i-esimo riparametrando proporzionalmente il punteggio dallo stesso ottenuto rispetto a quello migliore.

Dunque, la riparametrazione avverrà sui criteri P3 e P4 dovendosi ottenere che l'offerta migliore, per ognuno dei criteri, ottenga il massimo punteggio parziale previsto.

Criteri quantitativi

Per i criteri quantitativi (offerta economica e offerta temporale) l'attribuzione dei coefficienti P1.i e P2.i avverrà mediante la seguente formula:

$$C_{x,i} = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^a \quad \text{con } x = 1, 2$$

dove:

C_{x,i} = **coefficiente prezzo/tempo** per il concorrente i-simo

R_i = **ribasso prezzo/tempo** offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = **ribasso prezzo/tempo** dell'offerta più conveniente (ribasso massimo)

a = **0,20**

Verifica di anomalia delle offerte

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 36/2023, relativamente al criterio adottato per la determinazione dell'offerta anomala, si prevede che l'offerta è da ritenersi anomala quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP, potendosi avvalere del supporto della commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

- 1) **ove non siano risultate offerte sospette di anomalia**, il Responsabile Unico del Progetto verificherà la congruità (rispetto all'entità ed alle caratteristiche dell'appalto) dei costi specifici per la sicurezza indicati in Offerta nonché delle spese relative al costo del personale (ferma la possibilità, per il Responsabile Unico del Progetto, di valutare la congruità dell'Offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa);
- 2) **ove siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 110 del Codice**, il Responsabile Unico del Progetto verificherà la congruità procedendo ai sensi del predetto articolo 110. Il Responsabile Unico del Progetto, anche per il tramite l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, richiederà al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il Responsabile Unico del Progetto esaminerà le spiegazioni prodotte dal concorrente la cui offerta sia risultata sospetta di anomalia e richieste ai sensi del comma 2 del predetto articolo. Per tale valutazione, il Responsabile Unico del Progetto potrà avvalersi degli Uffici competenti o di apposita Commissione, all'uopo nominata dal competente Organo di Ateneo ovvero della stessa Commissione di gara. Nel corso del sub procedimento di verifica delle offerte anomale, si procederà all'esclusione dell'offerta, a prescindere dalle spiegazioni sopra citate, qualora il concorrente non presenti le stesse entro il termine stabilito. L'offerta che - in base alla prova fornita - risulti anormalmente bassa sarà esclusa.

Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta non congrua all'esito della valutazione di cui al punto 1) o anomala all'esito della valutazione di cui al punto 2), il Responsabile Unico del Progetto procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Si ribadisce che, in ogni caso, il Responsabile Unico del Progetto procederà, prima della proposta di aggiudicazione, a verificare, anche per l'offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità:

- 1) **dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;**
- 2) **delle spese relative al costo del personale.**

Si ribadisce altresì che il Responsabile Unico del Progetto potrà, in ogni caso, valutare la congruità dell'offerta prima in graduatoria, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa; qualora l'offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare analoga verifica di congruità sull'offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino all'individuazione della prima migliore offerta congrua.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Le risultanze delle verifiche sopra descritte saranno trasmesse dal Responsabile Unico del Progetto alla Commissione di Gara, tramite l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili, che in seduta pubblica (la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite avviso comunicato ai concorrenti sul sito www.acquistinretepa.it e pubblicato al link della procedura di gara) le renderà note e provvederà a **formulare la proposta di aggiudicazione** a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultata congrua, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo gli atti all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

Verifica dei requisiti

Si precisa che l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 2 del presente disciplinare (dichiarati in sede di presentazione dell'Offerta) in capo al concorrente primo in graduatoria. A tali verifiche si procederà mediante la visualizzazione ed acquisizione, anche attraverso il sistema *FVOE* (Fascicolo virtuale dell'operatore economico), della seguente documentazione:

A) PER I LAVORI

1. a comprova dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 comma 4 del D.lgs. 36/2023 (art. 2 lett. A3) sarà acquisita specifica attestazione SOA aggiornata;
2. a comprova dei requisiti di idoneità professionale (art. 2 lett. A2), sarà acquisito certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza);
3. a comprova dei requisiti di ordine generale (art. 2 lett. A1) sarà acquisita apposita documentazione ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 36/2023.

B) PER LA PROGETTAZIONE

1. a comprova del requisito di cui all'art. 2 lett. B1): dovranno essere presentati i bilanci relativi agli esercizi dei 5 (cinque) anni precedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara; ai fini della verifica, l'Amministrazione si riserva di acquisire anche documenti tributari e fiscali (es.: dichiarazione IVA);
2. a comprova del requisito di cui all'art. 2 lett. B2) e B3): dovranno essere presentati i certificati di regolare esecuzione oppure in alternativa contratti e relative fatture quietanzate, dai quali risulti la descrizione del servizio, il periodo temporale, gli importi dei lavori;
3. a comprova del requisito di cui all'art. 2 lett. B4): – in base al tipo di rapporto – uno o più dei seguenti documenti: estratto del libro dei soci, dei libri matricola e dei libri paga, dei contratti, delle distinte dei versamenti contributivi, qualunque altra documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito;
4. a comprova del requisito di cui all'art. 2 lett. B5): attestato di abilitazione all'esercizio della professione per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura, prevista dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza, ovvero, per le società, iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza;
5. a comprova del requisito di cui all'art. 2 lett. B6): attestato di iscrizione al relativo albo professionale, previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza (solo per le persone fisiche);

6. a comprova del requisito di cui all'art. 2 lett. B7): attestato di abilitazione a svolgere l'attività di Coordinatore per la sicurezza in progettazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al fine di consentire le verifiche preliminari all'aggiudicazione, gli operatori economici sono chiamati a concedere l'autorizzazione richiesta dalla Stazione Appaltante all'accesso al proprio fascicolo virtuale presente sul portale dell'ANAC (il FVOE) e ad associare nel Sistema FVOE tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere.

In ogni caso, l'Amministrazione, a chiusura delle operazioni di gara, ove tale documentazione non sia presente nel Sistema FVOE, si riserva di procedere ad effettuare la richiesta nei confronti del primo ed eventualmente del secondo in graduatoria anche tramite PEC (posta elettronica certificata).

Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

L'aggiudicazione della gara sarà successivamente pronunciata dall'Organo Competente, previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ai sensi dell'articolo 99 del Codice ed è immediatamente efficace.

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'ANAC, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Successivamente all'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione- decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione - a pena di decadenza.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, polizze – non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria, di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 co. 1 del d.lgs. 36/2023. Non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'art. 18 co. 3 e 4 del d.lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, quand'anche si sia dato avvio all'appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, l'Università incamererà la cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuato l'avvio dell'appalto in via d'urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi previsti.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del D.lgs. 36/2023 l'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Università si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all'art. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 124 del Codice in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

ART. 6)

Informazioni complementari.

lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale

L'appalto è regolato dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 34 del 27/10/2021, sottoscritto in data 10/12/2021. Le clausole di tale Protocollo dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione. L'impresa si impegna ad accettare e a dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità, nonché alle specifiche clausole di seguito riportate:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art.2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione

del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così comedisciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei

confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'appalto è altresì regolato dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed delle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" tese a tutelare l'integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti

intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori e che sono di seguito richiamate:

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile Unico del Progetto e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della Legge, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;

lett. b) - Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara

Ai sensi dell'art. 88, co. 1, del Codice, tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i chiarimenti - saranno pubblicati sull'Albo on line di Ateneo e nella Sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it al link della procedura. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web fino all'aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai concorrenti.

lett. c) - Chiarimenti

Entro il termine previsto al **punto 30 lett. c) del Bando di Gara** possono essere richieste in via telematica informazioni di carattere tecnico o amministrativo, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. In caso di chiusura o malfunzionamento del sito www.acquistinretepa.it, è possibile inviare la richiesta di chiarimenti all'indirizzo P.E.C. garecontratti-li@pec.unina.it inserendo nell'oggetto "**Gara [10/L/2024] - PGRAV.2201L] - richiesta di chiarimento**".

Le risposte ai quesiti:

- di carattere tecnico, saranno fornite dal Responsabile Unico del Progetto;
- di carattere amministrativo, saranno fornite dall'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nel Bando di Gara.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima al link della procedura di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

lett. d) - Documenti di gara

Bando di Gara;

Disciplinare di gara;

Modelli facsimili DGUE, B1, B2, P1, P2, P3;

Modello Dichiarazione di impegno a costituire A.T.I.;

Modello Dichiarazione di impegno a costituire R.T.P.;

Modello Dichiarazione di avvalimento;

Dichiarazione di sopralluogo;

Dichiarazione di subappalto;

Schema di contratto;

**CODICE
ELABORATO**

ELABORATI GENERALI

PFTE.EE	Elenco Elaborati
PFTE.RG	Relazione Generale
PFTE.RF	Rilievo fotografico
PFTE.RT01	Relazione Storico Artistica e di inquadramento
PFTE.RT02	Relazione tecnica
PFTE.RSO	Relazione di sostenibilità dell'opera "Criteri Ambientali Minimi"
PFTE.CSA	Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa
PFTE.DDP	Disciplinare descrittivo e prestazionale
PFTE.CME	Computo metrico estimativo - opere
PFTE.CMS	Computo metrico estimativo - costi della sicurezza
PFTE.EP	Elenco prezzi
PFTE.ANP	Analisi nuovi prezzi
PFTE.IM	Incidenza Manodopera
PFTE.QE	Quadro economico di Progetto
PTFE.PPM	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
PTFE.CR	Cronoprogramma
PFTE.PSC.REL	Piano di sicurezza e coordinamento – prime indicazioni
PFTE.IS	Incidenza Sicurezza
PFTE.PPE	Parcella professionale progetto esecutivo a base d'asta

**CODICE
ELABORATO**

ELABORATI GRAFICI - SICUREZZA

PFTE.PSC.T01	Layout di cantiere
---------------------	--------------------

**CODICE
ELABORATO**

ELABORATI GRAFICI - ARCHITETTONICI

PFTE.EG.ARCH.T01	Tavola di inquadramento urbanistico
PFTE.EG.ARCH.T02	Pianta piano terra e rialzato – Stato di fatto

PFTE.EG.ARCH.T03 Pianta piano terra e rialzato – Costruzioni e demolizioni

PFTE.EG.ARCH.T04 Pianta piano terra e rialzato – Stato di progetto

PFTE.EG.ARCH.T05 Pianta piano coperture – Stato di fatto e stato di progetto

Codice comportamento dei dipendenti pubblici e di Ateneo

Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;

Regole del sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione;

Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale.

Tutti i predetti documenti sono pubblicati sull'Albo on line di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazione con il Pubblico e trasparenza, via PEC all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

lett. e) - Contributo all'ANAC

Versamento obbligatorio da effettuare con le modalità di cui al precedente art. 4;

lett. f) - Responsabile Unico del Progetto

Ing. Fausto Cascone, Capo dell'Ufficio Gestione Immobili e Raccordo Procedimentale 2 - UGIRP2 Zona Centro e Portici, Tel. 081-2537811; e-mail fausto.cascone@unina.it PEC: fausto.cascone@personalepec.unina.it.

lett. g) - Modalità di pagamento e penali

Nel rinviare a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto, si precisa che:

- la Società potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto - a seguito del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile stesso - pena il rifiuto della fattura da parte dell'Area Edilizia (Ufficio destinatario di fattura). L'emissione della regolare esecuzione avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- al fine di accelerare l'accertamento la ditta potrà trasmettere un pro-forma di fattura al Responsabile Unico del Progetto al recapito PEC dello stesso;
- le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche i codici CIG/CUP e il codice IPA H4R29U (ossia il codice univoco dell'Ufficio destinatario di fattura che è l'Area Edilizia sopra indicata) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);
- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

lett. h) - Risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dalla legge e ad integrazione delle ipotesi di risoluzione previste in Capitolato, si precisa che il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;

L'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di cui alla successiva lettera m). È in ogni caso fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

lett. i) - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti di gara, al fine di assicurare da un lato un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e dall'altro il rispetto di quanto disposto dall'art. 35 del Codice senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta tecnica all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 36/2023, nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali" – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di congrua motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

lett. l) - Spese a carico dell'aggiudicatario

Cedono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.

lett. m) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento di Ateneo e clausola di risoluzione

L'appalto è regolato anche dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dalle regole di prevenzione della corruzione contenute nel P.I.A.O. Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

lett. n) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011

Atteso il tempo consentito dalla normativa vigente per gli accertamenti del Prefetto e per l'adozione del provvedimento finale, qualora il concorrente non inserisca, a titolo collaborativo, la dichiarazione richiesta *ut supra* all'art. 4, si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà d'inoltrare ai concorrenti richiesta di produrre la stessa secondo il facsimile predisposto dal Ministero dell'Interno - Prefettura - U. T. G. di Napoli (scaricabile al seguente [link](#)) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.lgs. 159/2011 (v. nota 2). Nel segnalare che, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, D.lgs. 159/2011, le Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o

autorizzare i contratti, si comunica che, in mancanza o incompletezza della documentazione richiesta, non si potrà procedere al corretto inoltro della richiesta di informazione antimafia, con conseguenziale impossibilità della sottoscrizione del contratto per colpa imputabile all'aggiudicataria, che sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione e segnalazione all'ANAC

lett. o) - Sopralluogo Obbligatorio

Il sopralluogo è obbligatorio: l'obbligo di recarsi sul luogo dei lavori è stato richiesto dal Responsabile Unico del Progetto allo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

Come riportato nella relazione del RUP, in merito al sopralluogo, si rappresenta che *“Il sopralluogo non è assistito. Pur tuttavia è obbligo del Legale Rappresentante (o suo procuratore) della Ditta, pena l'esclusione dalla gara, dichiarare di aver preso visione dei luoghi e di aver effettuato un'attenta ricognizione generale delle aree in cui devono eseguirsi i lavori, nonché di essere pienamente edotto delle strade di accesso e della logistica nella sua globalità dell'appalto avendo preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate. La dichiarazione di sopralluogo deve essere conforme al modello previsto negli atti di gara”*.

Ai fini della dichiarazione, pertanto, è reso disponibile, tra gli atti di gara, il Modello facsimile denominato “Modello Dichiarazione di Sopralluogo” da compilare a cura del concorrente.

La mancanza della predetta dichiarazione non è causa di esclusione automatica ma sarà applicata la disciplina del soccorso istruttorio.

Si precisa che il “Modello Dichiarazione di Sopralluogo” dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo, qualora sia già stato conferito il mandato (Raggruppamento già costituito), il Modello dovrà essere sottoscritto (con firma digitale del legale rappresentante o di altra persona dotata di poteri di firma) dall'operatore economico mandatario/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, (Raggruppamento costituendo) il Modello dovrà essere sottoscritto (con firme digitali dei legali rappresentanti o di altre persone dotate di poteri di firma) da tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento

Nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il modello è sottoscritto dal consorzio medesimo.

lett. p) - Subappalto

È ammesso il subappalto, nei limiti di legge e secondo quanto previsto all'art. 2 del presente disciplinare, a soggetti in possesso, in relazione alla prestazione subappaltata, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Si precisa che la volontà di subappaltare deve essere manifestata in sede di gara come previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e, a tale scopo, è reso disponibile, tra gli atti di gara, il Modello facsimile denominato "Modello Dichiarazione di Subappalto" da compilare a cura del concorrente.

A. In caso di subappalto facoltativo, il concorrente qualificato deve indicare le lavorazioni che intende subappaltare ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice.

La mancanza della dichiarazione relativa al subappalto comporta l'impossibilità, per il concorrente, ove aggiudicatario, di subappaltare. In caso di irregolarità della dichiarazione (dichiarazione di subappalto presente, ma irregolare), si procederà in soccorso istruttorio.

B. In caso di subappalto qualificante, il concorrente dovrà indicare le lavorazioni che intende subappaltare ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice nonché indicare il nominativo del subappaltatore e produrre il DGUE, il Modello B1 e, eventualmente, il Modello B2 dell'impresa subappaltatrice.

Nell'ipotesi di subappalto qualificante, la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto comporterà l'esclusione dalla gara per il concorrente non qualificato

lett. q) Dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) di Ateneo

In osservanza delle vigenti Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.), cod. id. B12, è stato acquisito al protocollo di Ateneo con n. 161697 del 12/12/2024 il modello B12 dell'appendice 2.3.E del PIAO 2024/2026 sottoscritto dalla Dirigente, che sottoscrive il presente documento (dott.ssa Rossella Maio), dal Capo Ufficio (dott. Vincenzo Di Marco) e dall'unità di personale che ha collaborato con lo stesso (Sig. Zaccaria Sansone);

è stato acquisito al protocollo di Ateneo con n. 160868 del 10/12/2024 il modello B13 dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2024/2026 sottoscritto dal Dirigente dell'Area Edilizia (Ing. Maurizio Pinto), dal Capo Ufficio Responsabile dell'istruttoria tecnica della procedura di gara (Geom. Antonio Candida), e dal personale incaricato a vario titolo nella procedura di gara (Ing. Luigi Miranda);

entrambi i modelli contengono le seguenti dichiarazioni:

- 1) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- 2) di non essere stati condannati, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.lgs. n. 39/2013;
- 3) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga

una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Area Attività Contrattuale / Area Edilizia; 4) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 16 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Trattamento dei Dati Personali

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili inviando una email all'indirizzo garecontratti-li@unina.it ; PEC: garecontratti-li@pec.unina.it .

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.unina.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.unina.it, sezione [Bandi di gara e contratti](#). I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email rpd@unina.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

LA DIRIGENTE DELL'AREA ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Dott.ssa Rossella Maio

firmato digitalmente

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott. Vincenzo Di Marco, Capo dell'Ufficio
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: Zaccaria Sansone Tel. 0812537349 - Fax. 0812537390
Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.